Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
NOTARANGELO ROSATI - GIANNONE MASI
via Napoli, 101/via L. Sbano, 5/via N. Strampelli, 2
71122 Foggia

Cod. Mecc. FGTE03000R **C.F. 94118790719**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Premessa

L'istituzione scolastica, in qualità di istituto del sistema nazionale di istruzione, nel promuovere l'innovazione digitale e l'uso responsabile dell'intelligenza artificiale (IA):

- visto il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) che stabilisce norme armonizzate sull'IA, basate su un approccio "risk-based" e sulla tutela dei diritti fondamentali;
- visto il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza;
- vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, che promuove un uso antropocentrico, trasparente e responsabile dei sistemi e modelli di IA;
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 166 del 9 agosto 2025, relativo all'implementazione del servizio digitale in materia di IA nell'ambito della Piattaforma Unica e all'adozione delle Linee guida IA;
- viste le "Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche" del MIM (versione 1.0 – 2025), che definiscono principi, requisiti etici, tecnici e normativi, ruoli e modelli organizzativi per l'introduzione dell'IA nella scuola;
- vista la "Strategia italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024–2026", che per il settore istruzione prevede percorsi di alfabetizzazione all'IA, formazione di docenti e studenti, sviluppo di competenze critiche e uso etico e inclusivo delle tecnologie;
- tenuto conto del ruolo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), designate dalla legge n. 132/2025 come Autorità nazionali per l'IA, in particolare in ordine alla promozione dell'innovazione, alla vigilanza, alla sicurezza e alle sperimentazioni regolamentate;
- considerati i principi e gli orientamenti etici europei per un'IA affidabile (trasparenza, sorveglianza umana, robustezza, privacy e governance dei dati, diversità e non discriminazione, responsabilità);

adotta il seguente **Regolamento di istituto per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale**, quale disciplina organica di riferimento per tutti i sistemi di IA utilizzati a scuola.

1. Articolo 1 – Finalità e principi generali

Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'istituzione scolastica, al fine di promuovere un uso corretto, responsabile, trasparente, sicuro, affidabile e antropocentrico dell'IA, in coerenza con i valori costituzionali, la normativa UE e nazionale di settore e le linee guida ministeriali.

L'uso dell'IA è finalizzato a:

- migliorare la qualità dell'istruzione e dei servizi scolastici;
- innovare la didattica e i processi organizzativi;
- favorire l'inclusione e la personalizzazione degli apprendimenti;

- sostenere il benessere della comunità scolastica, nel rispetto del principio di proporzionalità e del superiore interesse del minore.

L'IA è sempre e soltanto uno **strumento di supporto**: non sostituisce la funzione educativa, valutativa e decisionale del docente, del dirigente scolastico o del personale amministrativo, né può assumere decisioni esclusive o determinanti su carriere scolastiche, valutazioni, sanzioni disciplinari o altri aspetti essenziali della vita dell'istituto.
È fatto espresso divieto di utilizzo di sistemi di IA per pratiche vietate dall'AI Act, ivi incluse tecniche subliminali o manipolative, social scoring, categorizzazione biometrica discriminatoria e sistemi di analisi delle emozioni in ambito scolastico, salvo le eccezioni strettamente previste dalla legge per motivi di sicurezza o sanitari.

2. Articolo 2 – Ambito di applicazione e definizioni

Il presente regolamento si applica:

- a tutti i sistemi di IA adottati o messi a disposizione dall'istituzione scolastica per finalità didattiche, organizzative o amministrative;
- alle eventuali funzionalità di IA integrate nelle piattaforme digitali istituzionali;
- all'uso di strumenti di IA da parte di studenti e personale per compiti, elaborati, progettualità scolastiche riconducibili all'istituto, anche se svolte da remoto.

Per le finalità del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni, in coerenza con AI Act, legge n. 132/2025 e Linee guida MIM:

- **Sistema di intelligenza artificiale (sistema di IA)**: sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dagli input ricevuti output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.
- **Modello di IA**: modello, inclusi quelli per finalità generali, separabile dal contesto applicativo, utilizzabile per sviluppare o alimentare uno o più sistemi di IA.
- **Sistema di IA ad alto rischio**: sistema di IA rientrante nelle categorie indicate nell'allegato dell'AI Act (es. sistemi per ammissione, valutazione, monitoraggio degli studenti), che può incidere significativamente sui diritti fondamentali, sulla sicurezza, sulle opportunità educative.
- **Fornitore**: soggetto (pubblico o privato) che sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA o modello di IA e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.
- **Deployer/Utente professionale**: la persona fisica o giuridica, ivi compresa l'istituzione scolastica, che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nel contesto di un'attività professionale o istituzionale; l'istituto è deployer dei sistemi di IA di cui si avvale nella didattica o nella gestione.
- **Dati di addestramento/validazione/test**: insiemi di dati utilizzati rispettivamente per addestrare, calibrare e verificare le prestazioni del sistema di IA prima della sua messa in servizio.
- **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**: valutazione ex art. 35 GDPR in caso di trattamenti di dati personali che presentano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, ivi inclusi quelli connessi all'uso di sistemi di IA.
- **Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA)**: valutazione degli impatti di un sistema di IA su diritti e libertà fondamentali, richiesta per sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'AI Act e delle linee guida ministeriali.

Per ogni ulteriore definizione non espressamente riportata, si rinvia alle definizioni dell'AI Act, del GDPR, della legge n. 132/2025 e delle Linee guida MIM, che si intendono qui richiamate.

Articolo 3 – Principi etici e limiti all'uso dell'IA

L'uso dell'IA nella scuola è ispirato ai principi di legalità, necessità, proporzionalità, trasparenza, responsabilità, equità, non discriminazione, inclusione, sicurezza e sostenibilità.
È vietato l'uso di sistemi di IA per:

- sorveglianza occulta o generalizzata degli studenti o del personale;
- controllo comportamentale continuo non previsto dalla normativa;
- valutazione automatizzata esclusiva delle prestazioni, senza intervento e controllo umano significativo;
- profilazione dettagliata di studenti o famiglie a fini non strettamente educativi e non previsti dalle norme.

Qualsiasi uso di IA in processi che incidono su valutazioni scolastiche, orientamento, inserimento in percorsi specifici o provvedimenti disciplinari deve prevedere la supervisione attiva dei docenti e del dirigente ed è vietata l'assunzione di decisioni meramente automatizzate.

Articolo 4 – Trasparenza, informazione e partecipazione
L'istituzione scolastica garantisce che studenti, famiglie e personale siano informati, con linguaggio chiaro e comprensibile, quando interagiscono con un sistema di IA, indicando almeno: finalità, principali logiche di funzionamento, tipologie di dati trattati, rischi essenziali e diritti esercitabili.
L'uso dell'IA in attività scolastiche che confluiscono in valutazioni, certificazioni o decisioni sul percorso formativo è esplicitato nella documentazione didattica (programmazioni, rubriche, compiti) e nelle comunicazioni alle famiglie.
Gli elaborati scolastici predisposti con supporto di IA non possono essere presentati come interamente originali: studenti e personale dichiarano l'eventuale impiego dell'IA, indicando in che misura e per quali passaggi se ne sono avvalsi, secondo le indicazioni fornite dai docenti e dal Collegio.
L'istituto promuove momenti di consultazione della comunità scolastica (organi collegiali, rappresentanze degli studenti e dei genitori) sulle scelte fondamentali relative all'introduzione e all'uso dei sistemi di IA.

Articolo 5 – Protezione dei dati personali, minimizzazione e sicurezza
Ogni trattamento di dati personali connesso all'uso di sistemi di IA è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e delle disposizioni nazionali ed europee di settore, nonché delle Linee guida emanate dalle autorità competenti.
Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di IA avviene nel rigoroso rispetto del principio di minimizzazione dei dati: sono trattati solo i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità determinate, esplicite e legittime perseguite dall'istituzione scolastica.
Si privilegia, ove possibile, l'uso di dati anonimizzati o adeguatamente pseudonimizzati; è vietata la raccolta sistematica di dati eccedenti o non strettamente necessari, ed è prevista la revisione periodica dei dataset per eliminare o anonimizzare i dati non più necessari.
È fatto divieto di inserire in sistemi di IA (sia adottati dall'istituto sia liberamente reperibili on line, quando usati per attività scolastiche) dati personali o informazioni che consentano l'identificazione diretta o indiretta di studenti, famiglie, docenti o altro personale, salvo specifici casi d'uso istituzionali espressamente approvati dal dirigente scolastico previa consultazione del DPO e, ove necessario, previa DPIA.

Il divieto riguarda, a titolo esemplificativo:

- dati relativi alla salute, alla disabilità, a BES e DSA;
- dati relativi a convinzioni religiose, filosofiche o sindacali;
- dati biometrici o genetici;
- dati relativi all'origine razziale o etnica, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;
- informazioni relative a procedimenti disciplinari, situazioni familiari o condizioni economiche;

- immagini, registrazioni vocali, elaborati o combinazioni di informazioni che consentano l'identificazione diretta o indiretta di studenti, famiglie o personale.

Il divieto si applica anche agli strumenti reperibili online e non formalmente adottati dall'istituto quando siano utilizzati per attività scolastiche, didattiche, amministrative o progettuali riconducibili all'istituzione.

L'istituzione scolastica adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati trattati dai sistemi di IA, secondo i principi di privacy by design e by default e di sicurezza dell'informazione.
Per i sistemi di IA ad alto rischio che comportano trattamenti di dati personali è obbligatoria la preventiva redazione di una DPIA e, ove richiesto, di una FRIA, con documentazione delle misure di mitigazione adottate.
Eventuali violazioni di dati personali (data breach) connesse all'uso di IA sono gestite secondo le procedure interne e le prescrizioni del GDPR, con tempestiva notifica all'autorità di controllo e agli interessati, ove previsto.

Articolo 6 – Responsabilità, ruoli e governance
Il dirigente scolastico è responsabile della governance complessiva dell'IA nella scuola, definisce i ruoli e le responsabilità interne, assicura la conformità normativa, la sicurezza dei sistemi e la supervisione sulle attività collegate all'uso dell'IA.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) supporta il dirigente scolastico nella verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'uso dei sistemi di IA, fornendo pareri, raccomandazioni e attività di formazione e sensibilizzazione.
Il personale scolastico che utilizza sistemi di IA (in qualità di deployer/utenti autorizzati) è tenuto al rispetto delle istruzioni ricevute, dei protocolli interni e degli obblighi di riservatezza, nonché a segnalare tempestivamente eventuali anomalie o rischi individuati.

La produzione di testi, immagini, analisi, sintesi, traduzioni, atti, comunicazioni, materiali didattici o altri contenuti mediante sistemi di IA non trasferisce la responsabilità al fornitore dello strumento.

La responsabilità del contenuto, della verifica, dell'utilizzo e della diffusione dell'output resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato il sistema di IA. Per gli atti istituzionali, la responsabilità resta inoltre in capo al soggetto competente alla verifica, validazione, adozione o sottoscrizione dell'atto.

Ogni output deve essere sottoposto a controllo umano prima di essere utilizzato, diffuso, comunicato agli interessati o inserito in documenti ufficiali. Il controllo deve riguardare almeno accuratezza, completezza, coerenza normativa, adeguatezza linguistica, eventuali bias, presenza di contenuti discriminatori e rispetto dei diritti d'autore.

L'istituzione scolastica tiene aggiornato un registro interno dei sistemi di IA in uso, con indicazione dei fornitori, delle finalità, della classificazione del rischio, dei dati trattati, delle misure di sicurezza adottate e delle valutazioni di impatto eventualmente svolte, curando la comunicazione con le autorità competenti (MIM, Garante per la protezione dei dati personali, AGID, ACN e autorità UE).

Sono autorizzati esclusivamente i sistemi di IA inseriti nel Registro interno dei sistemi di IA.

Risultano autorizzati, salvo diverse condizioni indicate nella relativa scheda di sistema:

- Gemini – Google;
- NotebookLM – Google.

L'autorizzazione è limitata alle finalità, agli utenti, alle modalità operative e alle categorie di dati indicati nel Registro e nelle relative schede. L'elenco è soggetto a revisione periodica da parte dell'istituto, in relazione all'evoluzione tecnologica, alle condizioni contrattuali dei fornitori, ai limiti di età, agli esiti del monitoraggio e alle modifiche normative.

L'introduzione o la sperimentazione di qualsiasi ulteriore sistema di IA è subordinata alla preventiva valutazione del caso d'uso, dei rischi, dei costi, delle condizioni contrattuali e degli aspetti di protezione dei dati, nonché all'autorizzazione del Dirigente scolastico secondo le procedure interne.

Articolo 7 – Gruppo di Lavoro per l'Intelligenza Artificiale d'Istituto (GL-IA)

È istituito presso l'istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l'Intelligenza Artificiale (GL-IA), in coerenza con gli indirizzi ministeriali e le strategie nazionali per la governance dell'innovazione digitale e dell'IA nella scuola.

Il GL-IA è nominato dal dirigente scolastico e può essere composto da:

- dirigente scolastico (o suo delegato), con funzioni di coordinamento;
- docenti con competenze in ambito digitale, didattica innovativa e valutazione;
- Responsabile della protezione dei dati (DPO), con ruolo consultivo e di vigilanza sugli aspetti privacy;
- personale amministrativo coinvolto nei processi digitali/IA;
- rappresentanti degli studenti e dei genitori, secondo le modalità definite dall'istituto;
- eventuali figure tecniche o referenti esterni, se previsti da specifiche progettualità o da accordi di rete.

Il GL-IA:

- supporta il dirigente nella programmazione strategica dell'introduzione e dell'uso dei sistemi di IA, in coerenza con le Linee guida MIM e la strategia nazionale;
- valuta le proposte di adozione di nuovi sistemi di IA (didattici o amministrativi), formulando pareri in ordine a finalità, rischi, impatti, conformità normativa, inclusione e accessibilità;
- collabora con il DPO nella predisposizione delle DPIA/FRIA e nella definizione delle misure di minimizzazione, sicurezza e governance dei dati;
- promuove iniziative di formazione, alfabetizzazione digitale e sensibilizzazione rivolte a studenti, personale e famiglie;
- monitora periodicamente l'impatto dei sistemi di IA sulle attività didattiche e organizzative, proponendo eventuali aggiornamenti del presente regolamento;
- cura i rapporti con le strutture di supporto ministeriali e con le reti di scuole impegnate sull'IA.

Il GL-IA supporta il dirigente nella definizione dei casi d'uso ammessi, distinguendo tra:

- casi a rischio minimo o nullo (es. uso dimostrativo in classe, generazione di materiali da parte dei docenti senza dati personali);
- casi a potenziale alto rischio (es. sistemi di IA per valutazione, ammissione, monitoraggio), per i quali propone eventuali esclusioni o condizioni stringenti.

Il funzionamento del GL-IA (frequenza delle riunioni, modalità di verbalizzazione, interlocuzione con gli organi collegiali) è disciplinato da apposito atto organizzativo interno, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni ministeriali.

Articolo 8 – Inclusione, accessibilità e non discriminazione

L'utilizzo dei sistemi di IA deve garantire pari opportunità e accessibilità a tutti gli studenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli studenti con bisogni educativi speciali e alle fasce socialmente più vulnerabili, in coerenza con la normativa nazionale e internazionale in materia di inclusione.

Nella progettazione e nell'utilizzo di sistemi di IA, l'istituzione scolastica adotta misure volte a prevenire bias algoritmici e discriminazioni dirette o indirette, con azioni di monitoraggio sugli esiti e sulle decisioni assistite da IA.

Eventuali criticità rilevate in termini di equità, accessibilità o effetti discriminatori dei sistemi di IA sono oggetto di esame prioritario da parte del GL-IA, che formula proposte di correzione, sospensione o dismissione del sistema interessato.

Articolo 9 – Formazione, AI literacy e uso da parte di studenti e personale

L'istituzione promuove percorsi di formazione del personale docente e ATA sull'uso sicuro, etico e conforme dei sistemi di IA, con particolare attenzione a: rischi di bias, limiti dell'IA generativa, protezione dati, sicurezza informatica, responsabilità professionale.

L'utilizzo didattico degli strumenti di IA da parte del personale docente è subordinato, secondo modalità e tempi stabiliti dal Dirigente scolastico, alla partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'istituto o da soggetti qualificati e accreditati.

La formazione preliminare deve riguardare almeno:

- funzionamento, potenzialità e limiti dei sistemi di IA generativa;
- verifica dell'accuratezza, attendibilità e adeguatezza degli output;
- rischi di bias, discriminazione e stereotipizzazione;
- protezione dei dati personali e divieto di inserimento di dati non autorizzati;
- sicurezza informatica, gestione degli account e delle credenziali;
- trasparenza, dichiarazione dell'uso dell'IA e responsabilità professionale;
- copyright, diritti d'autore e corretto riutilizzo dei contenuti;
- modalità di segnalazione di anomalie, incidenti e utilizzi non conformi.

Il Dirigente scolastico può prevedere percorsi differenziati in relazione al ruolo e al livello di rischio dell'attività: formazione di base per tutti gli utenti, formazione specifica per i referenti e formazione avanzata per i componenti del GL-IA e per il personale coinvolto nella valutazione dei sistemi.

Sono promosse attività di alfabetizzazione all'IA (AI literacy) rivolte agli studenti, con l'obiettivo di sviluppare competenze di uso critico dell'IA, riconoscimento di errori e manipolazioni, consapevolezza dei propri diritti digitali.
L'accesso autonomo degli studenti a funzionalità di IA integrate nelle piattaforme digitali istituzionali è consentito solo nell'ambito di attività progettuali specifiche, deliberate dal Collegio dei docenti e autorizzate dal dirigente scolastico, con adeguata informazione alle famiglie e nel rispetto del presente regolamento.

L'accesso diretto degli studenti e delle studentesse ai sistemi di IA è consentito esclusivamente nel rispetto dei limiti di età previsti dalla normativa vigente, dai contratti e dalle condizioni d'uso dei fornitori.

Le attività che prevedono l'uso degli studenti devono essere svolte con la supervisione del docente e, ove richiesto, previa informazione alle famiglie e acquisizione delle autorizzazioni previste. Non è consentito creare o utilizzare account aggirando i limiti di età, le condizioni contrattuali dei fornitori o le procedure istituzionali.

L'eventuale utilizzo domestico di strumenti di IA non autorizza l'inserimento in piattaforme esterne di dati, documenti o informazioni riconducibili all'istituto, agli studenti, alle famiglie o al personale scolastico.

L'uso occulto dell'IA per la produzione di elaborati oggetto di valutazione, quando accertato, è considerato comportamento scorretto, contrario al Regolamento di istituto e allo Statuto delle

studentesse e degli studenti, e può comportare, secondo gravità, valutazione negativa dell'elaborato, annullamento della prova ed eventuali provvedimenti disciplinari.

Articolo 10 – Sorveglianza, monitoraggio e revisione del regolamento

Il presente regolamento è soggetto a monitoraggio continuo, anche tramite relazioni periodiche del GL-IA al dirigente scolastico e agli organi collegiali competenti, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e l'aderenza all'evoluzione normativa e tecnologica.

L'istituzione scolastica predispone procedure di audit interno sull'utilizzo dei sistemi di IA, inclusi controlli a campione su dataset, log di utilizzo e processi decisionali automatizzati o assistiti, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati e dei diritti degli interessati.

Il regolamento è aggiornato ogniqualvolta intervengano modifiche significative del quadro normativo europeo, nazionale o ministeriale, nonché a seguito di indicazioni delle autorità competenti o di evidenze emerse dall'attività di monitoraggio.

Articolo 11 – Disposizioni finali e coordinamento normativo

Il presente regolamento si coordina e integra con:

- il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act);
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- la legge 23 settembre 2025, n. 132, in materia di intelligenza artificiale e utilizzi in ambito pubblico e scolastico;
- il Decreto MIM n. 166 del 9 agosto 2025 e le "Linee guida per l'Intelligenza Artificiale nella Scuola";
- la "Strategia italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024–2026" e gli ulteriori atti di indirizzo nazionali sul tema;
- le linee guida, regole tecniche e standard definiti da AGID e ACN in materia di servizi digitali, sicurezza, gestione del rischio e resilienza cibernetica della pubblica amministrazione;
- il Regolamento di istituto e il Patto educativo di corresponsabilità.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni delle autorità nazionali (Ministero dell'Istruzione e del Merito, Garante per la protezione dei dati personali, AGID, ACN) e delle autorità europee competenti, nonché le indicazioni che saranno emanate in futuro in materia di intelligenza artificiale nella scuola.

Adottato dal Collegio dei docenti nella seduta del 3 settembre 2026.

Il Dirigente scolastico: dott.ssa Roberta Cassano

Firmato da:
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ROBERTA CASSANO66133202
26/10/2026 09:33:43